

---

**ACCORDO TRA ANCI PIEMONTE E COMUNE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI EUROPROGETTAZIONE PER SE' E IN FAVORE DEI COMUNI PIU' PICCOLI DEL PROPRIO TERRITORIO.**

---

**ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI  
(ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 50/2016)**

**TRA**

ANCI PIEMONTE, organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80097160016 con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, rappresentata dal presidente pro-tempore, avv. \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta la deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 29 novembre 2018;

**E**

Il Comune di Biella C.F....., rappresentato da.....autorizzato alla stipula del presente atto da.....

di seguito indicate anche come "Parti"

Premesso che:

- Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 e dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
- I presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente *comune* ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle *finalità istituzionali* degli enti coinvolti; 2) alla base dell'accordo deve esserci una *reale divisione di compiti e responsabilità*; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all'accordo *non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici*, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri (Delibera ANAC 918/2016).

Atteso che:

- **ANCI Piemonte** è l'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso. Anci Piemonte rappresenta il sistema dei Comuni piemontesi, la Città metropolitana di

Torino, le Province e le Unioni di Comuni. In attuazione del dettato costituzionale, l'Associazione tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso. Coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo al contempo gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale. Assolve i compiti non espressamente riservati dallo Statuto all'Associazione nazionale, e contribuisce all'esercizio di quelli attribuiti a quest'ultima. ANCI Piemonte promuove inoltre l'attività di coordinamento con la Regione, con le Province, con le Comunità Montane, con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali e con enti ed organizzazioni sociali, culturali, sindacali ed economiche ad ogni livello.

- Nello specifico dei temi oggetto del presente Accordo, ANCI Piemonte persegue la finalità statutaria di offrire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dedicati al personale assegnato alla propria struttura nonché ai dipendenti degli enti locali aderenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze individuali dei lavoratori e così la resa di servizi efficienti ed efficaci alle comunità amministrate.
- L'ANCI Piemonte considera strategico sviluppare un proprio ruolo nella progettazione europea e intende favorire la partecipazione dei comuni piemontesi ai programmi di finanziamento, rafforzando la dimensione internazionale del territorio che rappresenta.
- A tal fine, il Consiglio Direttivo Regionale, nella seduta del 23 marzo 2017, ha indicato, tra le priorità di sviluppo dell'attività associativa, la creazione di un nucleo stabile di competenze qualificate per offrire supporto nella progettazione europea, con particolare riferimento alle necessità dei Comuni piemontesi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- ANCI Piemonte e SAA s.c.a.r.l. (di seguito, semplicemente SAA) hanno quindi stipulato in data 06/12/2018 un accordo con il quale:
  - ✓ La **SAA** si è impegnata, in quanto titolare della proposta formativa, a curare tutti gli aspetti didattici, organizzativi e tecnico scientifici (progettazione, istituzione, realizzazione e coordinamento gestionale) del "Executive Master: Euro-Project Management & Sviluppo Sostenibile" con particolare attenzione alla definizione delle linee programmatiche delle attività e del coordinamento e armonizzazione delle attività didattiche in coerenza con le esigenze. Il Master è strutturato in n. 7 giornate di formazione frontale, n. 2 giornate di attività laboratoriale e n. 3 giornate di viaggio studio a Bruxelles.
  - ✓ **ANCI Piemonte** si è impegnata, per questa seconda edizione del Master, ad agevolare la partecipazione all'attività formativa dei funzionari appartenenti ai Comuni associati con popolazione superiore ai 15.000 abitanti con il corrispondente impegno delle amministrazioni beneficiarie di rilasciare nulla-osta ai funzionari interessati, e a garantire la collocazione funzionale dei medesimi nell'ambito delle attività di europrogettazione anche in favore dei piccoli Comuni del proprio territorio.
- Nello specifico, ANCI Piemonte si è impegnata a:
  - ✓ finanziare n. 10 esenzioni parziali di importo unitario pari a 1.500 della quota di partecipazione all'Executive Master (la quota di iscrizione pari a 500 euro sarà corrisposta dal Comune per conto del dipendente beneficiario della formazione);
  - ✓ organizzare a propria cura e spese la visita-studio che si svolgerà a Bruxelles facente parte del percorso formativo. ANCI Piemonte provvederà all'acquisto, alle migliori condizioni di mercato ed entro il limite complessivo di spesa di 5.000,00 euro, dei servizi di trasporto e pernottamento per i partecipanti al corso, per un totale di 2 notti e 3 giorni di missione, per un massimo di dieci partecipanti;

- ✓ co-progettare l'intero percorso formativo mediante proprio personale, che svolgerà altresì funzioni di docenza per n. 2 giornate di formazione (laboratorio);
- ✓ individuare i soggetti beneficiari tramite pubblicazione di un avviso rivolto ai dipendenti di ruolo degli Enti destinatari appartenenti preferibilmente alla Cat. D del CCNL Regioni-Enti Locali.

Considerato che:

- è di interesse delle Parti realizzare una collaborazione al fine di disporre di idonei supporti formativi teorici e pratici per accrescere le competenze e le capacità operative del personale riferibile alle proprie organizzazioni nella specifica materia dello sviluppo sostenibile ed euro-progettazione, attraverso la messa a disposizione di un percorso formativo di elevata specializzazione e il successivo impiego del personale a favore dell'europrogettazione del proprio territorio;
- il Comune, in risposta all'avviso pubblico, ha individuato il dipendente interessato, che ha inoltrato la domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, della richiesta di esonero parziale, del nulla osta e della relazione dell'amministrazione di appartenenza;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 - Premesse**

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

### **Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo**

L'Accordo ha la finalità di realizzare la seconda edizione di un percorso formativo di elevata specializzazione nello sviluppo sostenibile e nell'euro-progettazione denominato "Executive Master: Euro-Project Management & Sviluppo Sostenibile" (di seguito, semplicemente: "Executive Master"), focalizzato sugli interessi delle Parti e idoneo a permetterne l'accrescimento delle competenze operative e la conseguente resa di attività di supporto sull'europrogettazione.

Il percorso formativo è descritto analiticamente all'indirizzo: <http://europrogettazione.consorzio-infor.it/> che le Parti riconoscono quale fonte ufficiale di individuazione dell'attività oggetto dell'Accordo. Tale percorso formativo è offerto dalle Parti a condizioni economiche agevolate, mediante l'adozione di specifiche misure di sostegno, provvidenza o esonero comunque denominati, atte a favorire la partecipazione di persone appartenenti alle proprie organizzazioni o, comunque, rispondenti alle proprie finalità e attività.

### **Articolo 3 - Attività e impegni delle Parti**

Le Parti nell'ambito della collaborazione descritta in oggetto del presente Accordo, convengono, in particolare, di sviluppare le attività in modo congiunto e in rapporto alle proprie competenze e prerogative, come di seguito espresse.

ANCI Piemonte si impegna ad agevolare la partecipazione all'attività formativa del funzionario individuato dal Comune. Per l'effetto, ANCI Piemonte mette a disposizione l'esenzione parziale dalla quota di partecipazione prevista per l'Executive Master, di importo unitario pari a 2.000 Euro.

Il Comune si impegna a rilasciare nulla-osta al funzionario interessato, a garantire la collocazione funzionale del medesimo nell'ambito delle attività di progettazione europea, anche in favore dei piccoli Comuni del proprio territorio, e a corrispondere ad ANCI Piemonte la somma di 500,00 Euro a titolo di quota di iscrizione al Master per il proprio dipendente.

#### **Articolo 4 - Uso di strumentazione e infrastrutture**

Le Parti convengono che l'Executive Master abbia sede presso la sede della SAA, fatta salva la possibilità di svolgere specifiche attività presso i propri locali collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna, sin d'ora, a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

#### **Articolo 5 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture**

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale in relazione sia agli infortuni, sia ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

#### **Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

#### **Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Le comunicazioni finalizzate alla promozione del presente Accordo e alle attività da esso discendenti saranno previamente concordate fra le Parti.

#### **Articolo 8 - Durata**

Il presente Accordo dura sino a conclusione dell'attività prevista. Le Parti convengono di escludere la possibilità del recesso unilaterale in corso di esecuzione.

### **Articolo 9 – Riservatezza**

Fermi restando gli obblighi di legge inerenti la trasparenza dell'attività amministrativa, le Parti si impegnano trattare le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle attività del presente Accordo in modo confidenziale e riservato; l'eventuale divulgazione delle stesse dovrà essere autorizzata per iscritto.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

### **Articolo 11 - Legge applicabile e Controversie**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

### **Articolo 12 - Registrazione e Imposta di bollo**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Accordo è prodotto in duplice originale e le spese relative all'imposta di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti che lo sottoscrivono.

Torino, \_\_\_\_\_

**ANCI PIEMONTE**

**Comune di Biella**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_